



PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING
adottata ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24,
di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937

PREMESSA

Fratelli Navarra srl (di seguito anche “**FRATELLI NAVARRA**” o “**la Società**”) favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Ai fini della regolamentazione interna del canale di *whistleblowing* FRATELLI NAVARRA tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia.

La finalità della presente Procedura è quella di disciplinare il **canale di segnalazione interna**, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
- d) i termini procedurali;
- e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;
- f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

FRATELLI NAVARRA assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione **deve essere indirizzata al Comitato Whistleblowing**, gestore delle segnalazioni e composto dai seguenti soggetti: Marianna Di Vico (Responsabile Amministrazione e Finanza), Cecilia Felicetti (Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione), Maria Francesca Artusi (Organismo di Vigilanza) (di seguito anche “**Gestore**” o “**Comitato**”).

La presenza nel Comitato del componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza nominato ex D.lgs. 231/2001 garantisce il coordinamento con il sistema “231”.

Si precisa che tale Comitato si coordina altresì con il Comitato costituito ai sensi della certificazione ISO 37001, nonché con i referenti della certificazione SA8000.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dal citato art. 4, la presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità della Società**, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un **contesto lavorativo**, come definito dalla Procedura medesima, laddove il segnalante **renda nota la propria identità** al Gestore.

Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai

seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

La presente Procedura non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad **un interesse di carattere personale del segnalante** che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- c) alle **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

SOGGETTI SEGNALANTI

Le segnalazioni al GESTORE di FRATELLI NAVARRA possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, di FRATELLI NAVARRA;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di FRATELLI NAVARRA;
- c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di FRATELLI NAVARRA;
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso FRATELLI NAVARRA;
- e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso FRATELLI NAVARRA;

- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di FRATELLI NAVARRA, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il segnalante può effettuare la segnalazione al GESTORE di FRATELLI NAVARRA mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

- a) **in forma scritta** tramite **casella mail**: whistleblowing@fratellinavarra.it , accessibile al *link* presente sul sito della Società ovvero, in alternativa, tramite **raccomandata** inviata presso lo studio professionale del componente dell'Organismo di Vigilanza, Avv. Maria Francesca Artusi, sito in Torino, via Luigi Leonardo Colli n. 20.
- b) **in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il GESTORE.** In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del GESTORE mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualora qualche componente del Comitato (GESTORE) risulti **persona coinvolta**, il segnalante potrà ricorrere all'invio della raccomandata come sopra dettagliato, ovvero ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto.

Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal GESTORE devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.

MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di consentire al GESTORE di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione - in via più circostanziata possibile - le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente Procedura, a sua conoscenza.

In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio"). FRATELLI NAVARRA, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore della segnalazione – come sopra indicato – è il Comitato Whistleblowing.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni è composto dalle seguenti fasi:

- a) registrazione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) trasmissione.

Registrazione

A seguito della ricezione della segnalazione, il GESTORE provvede alla **registrazione** su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione. Dopodiché rilascia al segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione** entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante.

Valutazione preliminare

Il GESTORE effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
- c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
- e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il GESTORE procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), all'Amministratore Unico e al Sindaco unico.

Altrimenti può chiedere integrazioni e chiarimenti al segnalante e/o procedere all'istruttoria.

Istruttoria

Ove necessario, e sempre che non la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il GESTORE avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il GESTORE può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo interno dell'ente, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta

manifestamente infondata, il GESTORE procede all'archiviazione della segnalazione medesima. In caso contrario si procede alla fase successiva di trasmissione.

Trasmissione

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria, la segnalazione non risulti manifestamente infondata il GESTORE - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima. In ogni caso, il GESTORE provvede a comunicare il seguito della segnalazione all'Amministratore unico, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società.

Nella trasmissione il GESTORE comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione. Entro lo stesso termine il GESTORE invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il DLgs. 24/2023 prevede all'art. 21 per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Per poter effettuare una segnalazione esterna devono ricorrere le specifiche condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, vale a dire:

- non sia prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, se attivato, non sia conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta;
- la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Infine è possibile procedere con la divulgazione pubblica, rimanendo ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica con riferimento alla fonte della notizia, nelle ipotesi in cui la persona segnalante:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla nuova normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE E TRATTAMENTO DEI DATI

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal GESTORE, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

SANZIONI DISCIPLINARI

Come previsto dal D.Lgs. 24/2023, sarà applicabile il sistema disciplinare adottato dalla Società nel caso di violazioni relative alla tutela del whistleblower. Potrà essere avviato, inoltre, un procedimento disciplinare nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.